

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 68

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 26 aprile 1970)

INDICE

ALBARELLO, DI PRISCO, NALDINI: Affermazione dell'onorevole Giovanni De Lorenzo relativamente alla schedatura di cittadini italiani da parte dell'ex SIFAR (3157) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) . . .	1910
ALBARELLO, VENTURI Lino, MASCIALE, DI PRISCO, LI VIGNI, RAIA: Gravi ritardi nella concessione di onorificenze e assegni vitalizi agli ex combattenti (3008) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) . . .	1910
ARENA: Per la riduzione dei prezzi di vendita dei medicinali a base di metaciclina (3269) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) . . .	1912
BRUSASCA: Per il riconoscimento della campagna di guerra ai carabinieri che hanno prestato servizio nelle legioni di Valona e Tirana nel 1942-43 (2887) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) . . .	1913
CASSIANI: Ricorrenti interruzioni di energia elettrica nel comune di Belmonte Calabro (2879) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1913
CELIDONIO: Per quanto concerne l'età degli appartenenti alle Forze armate ai fini della celebrazione del matrimonio (2810) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) . . .	1913
Per il recupero del notevole patrimonio archeologico esistente nella Conca del Fucino (3319) (risp. TAVIANI, <i>Ministro senza portafoglio</i>) . . .	1914
COLELLA: In merito alla scadenza del Regolamento CEE n. 159, relativo alle restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli trasformati (2848) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) . . .	1914
FOLLIERI: Misure da adottare nei confronti dell'Ordine dei periti industriali di Capitanata che nega l'iscrizione all'albo dei giovani che abbiano conseguito la maturità nella sessione 1969 (2660) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	1915
GARAVELLI: Esiguità delle pensioni « tabellari » spettanti ai militari in caso di infortunio per cause di servizio (2572) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) . . .	1916
GERMANO': Circa la posizione dei funzionari della carriera speciale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (2666) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1916
LI VIGNI: Ripartizione, tra i vari servizi, del personale della Ragioneria generale dello Stato (2486) (risp. SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . .	1918
Provvedimenti da adottare a favore dei candidati ottodecimisti dell'ultimo concorso magistrale (3038) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	1919
LI VIGNI, MASCIALE: Denunce per illeciti pendenti a carico del conservatore dei registri immobiliari di Roma (3101) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) . . .	1921
MACCARRONE Antonino: In merito all'erogazione di un contributo a favore di un concerto del maestro Teodorakis (2812) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>) . . .	1922
MADERCHI, PERNA, TEDESCO Giglia: Vertenza sindacale apertasi all'istituto « Luce » (1269) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) . . .	1923
MAGNO: Condizioni dei lavoratori della salina di Stato di Margherita di Savoia (2865) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1923

MASCIALE, ALBARELLO, DI PRISCO, LI VIGNI, NALDINI: Per la sostituzione del generale Liuzzi, attuale cancelliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, e per la sollecita definizione delle pratiche relative al conferimento dell'onorificenza (3155) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	Pag. 1924
MAZZAROLLI: Per conoscere lo stato complessivo delle domande tendenti ad ottenere l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto (2958) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1925
MURMURA: Per l'eliminazione degli attendenti agli ufficiali delle varie Armi e Corpi militari (3094) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1925
PENNACCHIO: Per la sollecita approvazione del regolamento del personale ENAL-ENALOTTO (3019) (risp. BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1926
PINTO: Richiesta del compartimento Enel della Campania per il pagamento di circa 300 mila lire, da parte di una contadina di Ascea, per l'attacco della corrente elettrica (2806) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1926
TANGA: Per il sollecito espletamento delle pratiche che prevedono benefici a favore degli ex combattenti (2983) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1926
TANSINI: Per la sollecita definizione degli atti traslativi della proprietà del « colatore Rifiuto » dal demanio all'IACP di Piacenza (2992) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1927
VIGNOLO: Sulla esiguità della pensione concessa agli invalidi per servizio cosiddetti « tabellari » (2837) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1928

ALBARELLO, DI PRISCO, NALDINI. — *Ai Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se siano in grado di smentire l'affermazione, resa dall'onorevole De Lorenzo nel corso della sua deposizione nel processo contro il settimanale « L'Espresso », secondo la quale la schedatura di cittadini italiani da parte dell'ex SIFAR è una conseguenza di clausole segrete in relazione con l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico. (int. scr. - 3157)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. La dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dall'onorevole De Lorenzo, secon-

do cui la schedatura di cittadini italiani da parte dell'ex SIFAR sarebbe stata conseguenza di pretese clausole segrete derivanti dall'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, è priva di ogni fondamento.

Si chiarisce al riguardo che, ai sensi ed agli effetti della legge italiana vigente, i cittadini che, per esigenze del loro impiego od incarico, abbiano necessità di conoscere notizie, documenti o materiali classificati segreti o di cui sia vietata la divulgazione, debbono essere muniti di una speciale abilitazione rivolta a garantire la conservazione del segreto.

Tale abilitazione viene concessa, di volta in volta, previo accertamento, da parte dei competenti organi, dei requisiti di natura civile, morale e penale degli interessati.

Ciò non deve destare alcuna meraviglia in quanto è di comune esperienza che ovunque e in ogni settore di vita si procede, con vari metodi, ad una selezione preventiva delle persone cui è consentito l'accesso a notizie riservate.

Dopo la ratifica da parte dell'Italia del Trattato del nord atlantico (legge 1° agosto 1949, n. 465), in virtù delle norme relative all'applicazione del trattato stesso, emanate dal Consiglio del nord atlantico — di cui fa parte anche l'Italia — gli accertamenti anzidetti sono stati estesi anche nei confronti di coloro che, per ragioni del loro incarico od impiego, debbono venire a conoscenza di argomenti classificati segreti NATO, di pertinenza cioè dell'alleanza.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970

ALBARELLO, VENTURI Lino, MASCIALE, DI PRISCO, LI VIGNI, RAIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravissimi ritardi e degli inconvenienti che si registrano nella concessione delle onorificenze e degli assegni vitalizi agli ex-combattenti della guerra 1915-18, ritardi ed inconvenienti che non sono stati sanati malgrado le risposte ottimistiche comunicate a seguito delle ripetute interrogazioni ed interpellanze precedentemente presentate.

Gli interroganti chiedono pertanto che i Ministri competenti intervengano per correggere l'insoddisfacente gestione del servizio che desta tante irate proteste degli aventi diritto, i quali hanno l'impressione di dover subire una spregevole beffa, tanto più deplorabile perchè operata nei confronti di persone anziane e benemerite.

In particolare, gli interroganti chiedono:

1) che sia aumentato il numero di coloro che sono addetti al disbrigo delle pratiche (solo 20 persone, con più di un milione di domande, sono assolutamente insufficienti);

2) che nelle comunicazioni agli interessati sia chiaramente detto se il riconoscimento dà diritto all'assegno o meno, in modo da eliminare l'inconveniente di chi riceve un documento di riconoscimento ed aspetta l'assegno e non lo vede arrivare (chiarezza e precisione sono necessarie per permettere la presentazione di eventuali ricorsi);

3) che sia abbandonato il rigidissimo criterio di fiscalità finora adottato, per il quale alcuni combattenti, che per la loro specialità non potevano rimanere sei mesi in linea (vedi genieri, reparti d'assalto, aviatori, dirigibilisti, crocerossine, eccetera), ma che hanno valorosamente partecipato ad azioni di guerra, si vedono ingiustamente esclusi dal beneficio dell'assegno;

4) che sia abbreviata la giacenza delle pratiche presso la Corte dei conti, cosicchè si possa ovviare all'inconveniente dei dieci e più mesi che passano tra la comunicazione della concessione e l'effettiva riscossione delle somme;

5) che il Ministro del tesoro metta a disposizione mensilmente somme corrispondenti alle concessioni di assegno effettivamente decretate, in modo che assegnazioni insufficienti non costituiscano anch'esse causa di deprecabili ritardi;

6) che nei molti casi, purtroppo, in cui l'avente diritto è morto nelle more delle defatiganti e fiscali indagini d'accertamento, almeno gli eredi abbiano subito la possibilità di riscuotere il rateo insoluto.

Gli interroganti chiedono, ancora, di conoscere il numero di assegni vitalizi concessi e quanti di questi sono stati effettivamente

versati agli interessati in ogni provincia: con ciò si vorrebbe accertare se rispondono al vero le affermazioni delle federazioni provinciali dell'Associazione combattenti e reduci, secondo le quali solo alcune centinaia di assegni sono stati effettivamente pagati in ogni provincia.

Gli interroganti chiedono, infine, che la super-revisione del servizio da parte della autorità politica, svolta dai sottosegretari preposti, sia più sollecita ed incalzante, in modo da non lasciare alla discrezionalità degli ambienti militari le decisioni e l'organizzazione del servizio nel suo insieme. Allo scopo, chiedono che non sia rifiutata per principio, come avviene ora, la collaborazione delle Associazioni combattenti e reduci, sia locali che provinciali, e che sia valorizzata l'opera meritoria dei sindaci e dei Distretti militari. (int. scr. - 3008)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Il lavoro relativo alla concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti continua ad essere svolto col massimo impegno, compatibilmente con le difficoltà che s'incontrano nei casi di imprecisione dei dati forniti dagli interessati o di incompletezza della documentazione occorrente per l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Finora sono state concesse circa 251.000 onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto e sono state rimesse alle Direzioni provinciali del tesoro, per gli adempimenti di competenza, 234.000 richieste di assegni vitalizi, la massima parte dei quali sono già in regolare pagamento.

Relativamente alle altre richieste si comunica che:

1) è stato notevolmente aumentato il personale destinato al servizio, sono state potenziate le attrezzature meccanografiche ed elettroniche e sono stati stanziati appositi fondi per retribuire il maggiore lavoro straordinario, specialmente al personale dei distretti militari;

2) la concessione dell'assegno vitalizio è subordinata al conferimento dell'onorifi-

cenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e ad altre condizioni la cui sussistenza è dichiarata dall'interessato, sotto la sua responsabilità. Quindi, se egli ha fatto tale dichiarazione, la sua richiesta, appena effettuato detto conferimento, viene senz'altro inoltrata alla Direzione provinciale del tesoro, per i provvedimenti di competenza e se ne dà comunicazione al richiedente;

3) l'attribuzione dell'onorificenza, come degli altri riconoscimenti previsti, non può prescindere dalle condizioni stabilite dalla legge. Si fa, comunque, presente che le procedure seguite sono già informate a criteri di sufficiente larghezza;

4) la registrazione, da parte della Corte dei conti, dei decreti concessivi dell'assegno vitalizio è effettuata generalmente in breve tempo, nè si verificano ritardi dovuti a insufficienza dei fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio; trattasi, infatti, di spese obbligatorie che, in base alla legge sulla contabilità generale dello Stato, debbono in ogni caso essere pagate;

5) in caso di morte dell'ex combattente, le somme spettanti agli eredi a titolo di ratei dell'assegno e la prevista annualità non possono essere corrisposte prima che le condizioni alle quali il relativo diritto è subordinato siano accertate nei modi di legge;

6) per la più sollecita definizione delle pratiche, il cui svolgimento è seguito con la massima attenzione, vengono interessati, ai fini dell'accertamento del requisito militare, anche i distretti militari, che possono avere contatti diretti con i richiedenti e rivolgersi, se non sono più in possesso dell'occorrente documentazione matricolare, ai locali archivi di Stato. Inoltre sono riconosciute valide le attestazioni dell'Associazione nazionale combattenti e reduci purchè contengano gli estremi della concessione della croce al merito di guerra o delle altre benemeritenze militari (medaglia al valore, distintivo di onore per ferite di guerra).

Il Ministro della difesa

TANASSI

20 aprile 1970

ARENA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali il CIP non ha ritenuto di provvedere sinora alla riduzione dei prezzi di vendita delle specialità medicinali a base di metaciclina, prezzi che, fissati nel 1965, sono di molto più elevati rispetto a quelli stabiliti dal Ministero della sanità per specialità consimili di recente registrazione.

Per sapere, altresì, se non ravvisi l'opportunità di intervenire, nella qualità di presidente delegato del CIP, perchè si provveda al riguardo per la perequazione che si impone. (int. scr. - 3269)

RISPOSTA. — Le specialità medicinali a base di metaciclina registrate ed attualmente in commercio, una ventina in tutto presentate in varie forme farmaceutiche, non hanno, finora, un confronto con recentissime registrazioni.

La vendita delle specialità a base di metaciclina nel corso del 1969 ammonta a circa 100 mila pezzi. Per i prodotti contenenti rindomicina, scoperta e brevettata da una società estera, la vendita è stata di circa 850 mila pezzi. I modesti quantitativi venduti nel corso del 1969 trovano la loro giustificazione nel fatto che il mercato ha offerto limitati quantitativi di materia prima a prezzi diversi, ma sempre piuttosto elevati, non essendo ancora formato un mercato di assorbimento.

Il problema è attentamente seguito dagli uffici del CIP sia per quanto concerne le vendite delle specialità, sia per quanto riguarda l'andamento del mercato delle materie prime ed i prezzi relativi; al momento opportuno detto Comitato non mancherà di intervenire, nella sua competenza, come ha fatto anche recentemente, per stabilire il giusto equilibrio dei prezzi in relazione ai costi, specie quando i prezzi stessi devono essere allineati alle nuove quotazioni della materia prima.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

GAVA

20 aprile 1970

BRUSASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali ai militari dell'Arma dei carabinieri che hanno prestato servizio nelle legioni di Valona e di Tirana nel periodo dal 18 novembre 1942 all'8 settembre 1943 non spetta la campagna di guerra, riconosciuta, invece, per tutti gli altri militari che hanno prestato servizio nello stesso periodo in Albania. (int. scr. - 2887)

RISPOSTA. — L'attribuzione delle campagne di guerra è prevista per il personale appartenente a reparti mobilitati ed operanti, quando tali reparti siano stati a suo tempo riconosciuti partecipanti alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi fissati dagli Stati Maggiori.

Le Legioni carabinieri di Valona e di Tirana si sono trovate in tali condizioni nelle operazioni alla frontiera greco-albanese durante il ciclo 29 ottobre 1940 — 23 aprile 1941.

Per il successivo periodo indicato nell'interrogazione (18 novembre 1942 - 8 settembre 1943) le predette Legioni carabinieri, insieme con altri reparti territoriali dell'Esercito, della Guardia di finanza e della disciolta MVSN, non furono neanche mobilitate, continuando a svolgere i normali compiti di istituto a carattere territoriale.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970

CASSIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare perchè si eviti la ricorrente mancanza dell'erogazione di energia elettrica nel territorio di Belmonte Calabro, con il danno conseguente che essa produce alla economia locale e alla tranquillità di quella laboriosa popolazione. (int. scr. - 2879)

RISPOSTA. — Il comune di Belmonte Calabro è servito dalla stazione 60/20 kV di Amantea, la quale, essendo alimentata da una linea a 60 kV delle Ferrovie dello Stato, è soggetta ad alcune interruzioni tipiche

del trasporto ferroviario, dovute a manovre per cambio dello schema di alimentazione.

Nei primi giorni dello scorso dicembre, in seguito all'imperversare del maltempo che ha interessato quasi tutta la regione calabrese ed in particolare il litorale tirrenico, gli impianti, sia di media che di bassa tensione, che alimentano la zona in questione, hanno subito ripetuti danni determinando lo stato di disagio lamentato dall'onorevole signoria vostra.

Per sopperire ad alcune carenze nel sistema di media tensione l'Enel ha dato corso alla costruzione di nuovi raccordi a 20 kV che verranno ultimati entro breve tempo, in modo da sistemare diversamente il numero delle linee in uscita dalla stazione di Amantea — protette dagli stessi interruttori — e limitare conseguentemente il numero delle interruzioni del servizio di distribuzione.

L'Ente ha già provveduto a montare nella stazione un nuovo e più adeguato quadro di media tensione a 20 kV e prevede a lavori ultimati di conseguire un sensibile miglioramento nella continuità del servizio.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

20 aprile 1970

CELIDONIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono allo studio iniziative intese a superare le limitazioni tuttora in vigore per quanto attiene all'età degli appartenenti alle Forze armate, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo delle guardie forestali ed al Corpo degli agenti di custodia, ai fini della celebrazione del matrimonio degli stessi. (int. scr. - 2810)

RISPOSTA. — In materia di limiti minimi di età richiesti ai militari delle Forze armate e dei corpi di polizia per contrarre matrimonio non sono previste iniziative intese a modificare le norme in vigore.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970

CELIDONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per essere informato se siano allo studio iniziative idonee per il recupero di un notevole patrimonio archeologico nella stupenda Conca del Fucino, che affonda le sue origini nell'era mitologica e che ebbe a svilupparsi nell'epoca romana, durante la quale le popolazioni dei Marsi, per concorde ammissione di studiosi, ebbero nell'antica città di Marruvio, oggi S. Benedetto de' Marsi, in provincia dell'Aquila, la loro capitale.

Il frequente ritrovamento di pregevoli reperti, contrapposto alla irresponsabile negligenza di chi di dovere, reclama un immediato intervento della classe dirigente, e ciò non soltanto per imprescindibili esigenze artistico-culturali, ma anche per la considerazione che il riportare alla luce opere pregevolissime rappresenta un suggestivo richiamo di appassionati, circostanza, questa, che, sul piano economico, comporterebbe un costruttivo apporto ad una maggiore qualificazione del turismo abruzzese, documentando così la concreta volontà politica di rendersi disponibili per scelte davvero intelligenti e come tali valide, per favorire in ogni settore il tanto auspicato sviluppo di una regione che, sotto diversi aspetti, resta ancora tra le più depresse del Paese. (int. scr. - 3319)

RISPOSTA. — In merito alle iniziative intraprese dalla Cassa per il Mezzogiorno per recuperare il notevole patrimonio archeologico nella Conca del Fucino, si fa presente che nel programma 1960-61 venne autorizzata una spesa di lire 115 milioni per lavori di scavo e restauro nella zona archeologica di Alba Fucense nel comune di Massa d'Albe (L'Aquila). Dall'esame del relativo progetto, elaborato dalla Soprintendenza alle antichità di Chieti, si rilevò che le aree nelle quali si sarebbe dovuto procedere ai lavori di scavo erano di proprietà privata, e quindi non fu possibile dare corso all'intervento stante l'indisponibilità delle aree stesse; del che venne informata la Soprintendenza, mentre lo stanziamento di lire 115.000.000 fu revocato.

Successivamente, fu incluso nel programma 1965-1969 uno stanziamento di lire 150 milioni per gli scavi archeologici in Alba Fucense e la costruzione dell'Antiquarium.

Il 28 giugno 1968, il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approvò il progetto dei lavori di scavo e restauro della predetta zona archeologica di Alba Fucense nel comune di Massa d'Albe, per un importo di lire 93 milioni, essendo state nel frattempo acquisite al demanio le aree dello scavo.

Di recente i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

21 aprile 1970

COLELLA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che l'articolo 11 del Regolamento CEE n. 159, del 25 ottobre 1966, relativo al regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli trasformati, recepito nella nostra legislazione con legge 13 maggio 1967, n. 267, scadrà il 31 dicembre 1969;

considerato che, a tutt'oggi, la Commissione CEE non ha presentato il nuovo schema di regolamento, nonostante che il quarto comma del suddetto articolo 11 ne prevedesse l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Comunità entro il 1° luglio 1969;

ritenuto che la cessazione delle misure di restituzione in atto creerebbe gravi difficoltà all'esportazione dell'industria conserviera verso i Paesi terzi, con conseguenti notevoli danni per alcune aree meridionali, in modo particolare del salernitano, la cui economia si regge su un buon numero di industrie conserviere di medie e piccole dimensioni, ad alta intensità di manodopera, il cui livello occupazionale potrebbe essere compromesso,

si chiede di conoscere quali passi il Governo abbia svolto o intenda svolgere presso la Commissione CEE per accelerare

la presentazione del nuovo progetto di regolamento, ed altresì se non ritenga opportuno, nelle more della definizione del nuovo regolamento, prorogare quello vigente. (int. scr. - 2848)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione soprascritta anche per i Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, si fa presente che, con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, si è provveduto a prorogare per l'anno 1970 le disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 assicurando, così, l'indispensabile continuità del sostegno economico previsto a favore del settore dei prodotti ortofrutticoli.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

20 aprile 1970

FOLLIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'Ordine dei periti industriali di Capitanata che nega l'iscrizione all'albo ai giovani che hanno conseguito la maturità nella sessione 1969, con lo specioso rilievo che la legge 5 aprile 1969, n. 119, non si riferisce all'abilitazione tecnica, laddove la lettera dell'articolo 1, ultimo comma (« il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'Istituto tecnico e nell'Istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare »), contraddice la fallace interpretazione che ha determinato, dal 17 novembre 1969, l'occupazione dell'Istituto tecnico industriale « Saverio Altamura » di Foggia da parte degli studenti, i quali si sentono frodati delle loro buone ragioni circa la validità del diploma per l'iscrizione nell'albo professionale. (int. scr. - 2660)

RISPOSTA. — Premesso che l'iscrizione all'albo dei periti industriali e dei geometri

rientra nell'autonoma ed esclusiva competenza dei Collegi, si fa presente che il generico potere di controllo, attribuito al Ministero di grazia e giustizia sull'attività dei Collegi medesimi, non può concretizzarsi con istruzioni e disposizioni vincolanti per i Collegi.

Contro i provvedimenti dei Collegi che negano l'iscrizione agli albi esiste il rimedio giuridico del ricorso al Consiglio nazionale, prima, e successivamente quello del ricorso alle Sezioni unite della Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (articolo 111 della Costituzione e 362 del codice di procedura civile).

Si precisa, tuttavia, che il rifiuto di alcuni Collegi dei geometri di iscrivere negli albi i neo-diplomati dell'anno 1968-69 sotto il profilo della inidoneità del titolo, ha determinato il preventivo e concreto esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, manifestatosi mediante l'indicazione dell'interpretazione normativa ritenuta nel caso corretta.

Anche il Ministero della pubblica istruzione è intervenuto nella questione, di concerto con quello di grazia e giustizia perchè i Collegi degli ordini professionali superassero la loro iniziale posizione contraria a riconoscere il valore abilitante del titolo conseguito a seguito di esami di maturità tecnica svoltisi secondo le nuove norme di cui alla legge 5 aprile 1969 n. 119.

Si fa presente, tuttavia, che in relazione all'esigenza manifestata anche dagli ordini professionali, di assicurare la massima rispondenza dei diplomi di maturità tecnica alle esigenze dell'esercizio della professione, è stato assicurato l'intendimento di dare corso ad alcuni adeguamenti dei programmi di insegnamento, attraverso un potenziamento delle materie professionali e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè a delle modifiche dell'esame di Stato che comportino, fra l'altro, la partecipazione dei rappresentanti delle categorie professionali alle commissioni degli esami di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

20 aprile 1970

GARAVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come intenda risolvere il grave problema costituito dalla esiguità delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, cosiddette « tabellari », spettanti ai graduati militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi dei Corpi speciali, in caso di infortunio dovuto a causa di servizio, ed ai loro congiunti in caso di morte. Infatti, in applicazione delle vigenti « tabelle », alla vedova di un soldato deceduto per causa di servizio spetta la pensione lorda mensile di lire 22.950 e l'indennità speciale lorda mensile di lire 15.000, mentre ad un soldato che abbia perduto l'80 per cento della capacità lavorativa viene liquidata una pensione lorda mensile di lire 17.750 e un'indennità speciale lorda mensile di lire 15.000.

Per conoscere se sia allo studio, nel quadro dell'assetto definitivo del trattamento economico dei dipendenti dello Stato, la concessione di un emolumento teorico, simile a quello del più basso grado dell'Amministrazione civile, da considerare ai fini della liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, con l'applicazione delle norme vigenti in materia. (int. scr. - 2572)

RISPOSTA. — Il problema della rivalutazione delle pensioni privilegiate tabellari formerà oggetto di attento esame per le possibili soluzioni da adottare nel quadro della riforma generale della Pubblica amministrazione.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970

GERMANO'. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con legge 19 luglio 1962, n. 959, vennero istituite, accanto alle carriere di concetto speciali, le carriere di concetto ordinarie in tutte le Amministrazioni provinciali finanziarie (fra queste, quella di concetto — contabili — dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette);

che con gli articoli 19 e 20 di detta legge si stabilì che nel ruolo delle imposte di-

rette di nuova istituzione venissero inquadrati gli impiegati provenienti e dai ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze (procuratori delle imposte dirette, ispettori delle dogane, procuratori del registro, cassieri del registro, eccetera), ivi compresi quelli speciali, e dal ruolo della carriera esecutiva, in possesso, questi ultimi, di determinati requisiti di studio e di carriera e dopo il risultato di un esame verterente su tutti i servizi d'istituto;

che con l'articolo 3 della citata legge risulta stabilito che i compiti dei nuovi funzionari devono essere quelli di natura amministrativo-contabile previsti dai rispettivi ordinamenti;

che, come si evince chiaramente dalla relazione alla legge n. 959, i nuovi funzionari, fra i quali anche quelli che rivestivano qualifiche della carriera speciale di concetto (vedasi circolare ministeriale n. 48, Direzione generale affari generali e personale - div. IX - prot. n. 47798 del 30 agosto 1962), avrebbero dovuto disimpegnare compiti (con mansioni di collaborazione che sono proprie del personale esecutivo, a mente dell'articolo 181 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) a fianco dei funzionari direttivi, e cioè avrebbero dovuto formare una schiera di funzionari idonei a disimpegnare determinati compiti già espletati dagli appartenenti alla carriera direttiva speciale;

che l'Amministrazione delle imposte dirette, prima con circolare n. 141101 del 12 febbraio 1966 e poi con circolare n. 135611, div. I C, del 24 aprile 1969, ha disposto, invece, che i nuovi funzionari siano addetti esclusivamente a mansioni di collaborazione con i procuratori, alla stregua del personale esecutivo, violandosi, così, lo scopo e lo spirito della legge e generando negli uffici una grave situazione di tensione che, oltre ad avere molte analogie con quella che si verificò, a suo tempo, per i soppressi ruoli di gruppo A e B della stessa Amministrazione, presenta, oggi, aspetti che si possono definire paradossali;

che, così facendo, si subordina una carriera di concetto ad altra carriera di concetto speciale in corso di soppressione, in

violazione del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e di decisioni del Consiglio di Stato che stabiliscono, fra l'altro, che « nel sistema del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le carriere speciali, di cui agli articoli 195 e seguenti, non costituiscono una categoria che possa concettualmente contrapporsi alla carriera di concetto ed alle altre nelle quali si distinguono, ai sensi dell'articolo 1, le carriere degli impiegati civili dello Stato »;

che la carriera speciale non è qualcosa di intermedio fra la carriera direttiva e la carriera di concetto, ma comprende più qualifiche, alcune delle quali (le meno elevate) sono comprese nella carriera di concetto ed altre (le più elevate) nella carriera direttiva (decisione del Consiglio di Stato - Commissione speciale del 9 dicembre 1963, numero 3017/82);

che si mortifica la dignità di funzionari i quali hanno dato prova di preparazione tecnica e giuridica e di genuino attaccamento verso l'Amministrazione dello Stato e debbono subire, ingiustamente, lo scherno di coloro i quali credono di appartenere ad una classe privilegiata e degli esecutivi i quali debbono ritenersi fortunati per non essere riusciti a superare il concorso a suo tempo indetto per l'inquadramento nel nuovo ruolo;

che, a causa della discriminazione in atto, non si avverte più, negli uffici delle imposte dirette, la differenza gerarchica e delle funzioni fra esecutivi e funzionari di concetto, quasi che si tratti di appartenenti alla stessa carriera;

che tutto ciò è causa di malcontento e di giustificabile insofferenza e di rallentamento dell'azione degli uffici, diretta ad esercitare la giustizia tributaria;

che l'atteggiamento dell'Amministrazione, nel caso in ispecie, non sembra sia sostenuto da convenienza amministrativa, volta al raggiungimento di determinati interessi pubblici, come è dimostrato da diversi fatti:

1) dato il numero esiguo dei contabili rispetto al numero degli uffici, si sono as-

segnate poche unità nell'organico di pochi uffici periferici e degli ispettori compartimentali delle imposte dirette (decreto ministeriale del 20 luglio 1965);

2) attribuzione di reggenze anche temporanee di uffici a personale della carriera esecutiva, contro ogni disposizione di legge;

3) impiego di personale esecutivo in compiti della carriera di concetto negati ai contabili che sono funzionari dello Stato;

4) incongruenza dell'istituzione della carriera di concetto (contabili) i cui compiti non trovano riscontro compiuto nella realtà del lavoro affidato agli uffici delle imposte dirette, i quali, essendo privi della funzione di riscossione, hanno ridotte mansioni contabili;

che la Ragioneria generale dello Stato, rispondendo ai seguenti quesiti:

a) quale gerarchia sussiste fra la carriera speciale di concetto e quella di concetto e quali sono le rispettive attribuzioni;

b) a chi spetta la temporanea reggenza dell'ufficio in caso di mancanza di personale direttivo;

c) quali sono le specifiche funzioni inerenti alla qualifica di vice segretario (non è il ragioniere della carriera speciale) delle Ragionerie provinciali dello Stato (carriera creata con legge 16 agosto 1962, n. 1921),

ha così affermato:

1) per quanto concerne il punto 1), si fa presente che, pur essendo previsti per l'accesso alle due carriere di concetto in parola distinti concorsi con differenti programmi di esami (per le imposte dirette i programmi di esami e il titolo di studio richiesto sono gli stessi — *Gazzetta Ufficiale* dell'agosto 1968), in considerazione che lo svolgimento delle medesime risulta regolato dalle stesse norme, le predette carriere sono da ritenere equivalenti agli effetti gerarchici e delle funzioni;

2) in relazione al punto 2), si fa presente che, in mancanza di personale direttivo, la temporanea reggenza dell'ufficio spetta all'impiegato delle due carriere di concetto, con più elevata qualifica;

3) con riguardo, infine, all'ultimo quesito, si comunica che le funzioni del vice segretario concernono i compiti affidati dal competente superiore gerarchico nell'ambito delle attribuzioni amministrativo-contabili previste per la carriera di concetto dall'articolo 172 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3,

si chiede di conoscere se il Ministro intenda eliminare lo stato increscioso di grave tensione in cui si trovano gli uffici delle imposte dirette, provvedendo:

1) ad emanare disposizioni con le quali vietare di affidare la reggenza, anche temporanea, al personale della carriera esecutiva;

2) a ribadire l'equivalenza fissata dalla legge, agli effetti gerarchici e delle funzioni, fra il personale della carriera di concetto (contabili) e di concetto speciale (procuratori);

3) a sopprimere il ruolo dei contabili delle imposte dirette, con la fusione dello stesso con quello dei procuratori della stessa Amministrazione, in armonia con quanto previsto al punto 2°, comma terzo, dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

4) in subordine, a sostituire la qualifica di contabile con quella di procuratore o procuratore contabile, atteso che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1962, n. 959, i compiti di tale personale sono di natura amministrativo-contabile, al fine di evitare incongruenze ed anomalie nell'applicazione delle leggi di imposta e nel rispetto del principio che vuole gli impiegati civili dello Stato inquadrati in una grande piramide gerarchica. (int. scr. - 2666)

RISPOSTA. — L'affermazione che prospetta una situazione legislativa e normativa favorevole per il personale appartenente alla carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette rispetto a quella prevista per la categoria di personale facente parte del ruolo dei contabili della stessa Amministrazione, può essere condivisa unicamente con riguardo all'esistenza, tra i due gruppi impiegatizi in questione, di un differente sviluppo di carriera.

Nel resto, infatti, non esiste alcun principio di diversificazione gerarchica fra gli appartenenti alle due carriere, mentre è in via di formale regolamentazione la sfera di competenza dei contabili e quella degli appartenenti alla carriera speciale di concetto.

Si sa d'altra parte che le due categorie in esame vanno considerate distintamente sul piano funzionale per la diversa natura dei compiti che ciascuna di esse istituzionalmente è chiamata a svolgere. L'una, quella dei contabili, attende a mansioni amministrativo-contabili connesse con i servizi della riscossione, della statistica, della liquidazione dei tributi ed a quelle di economato; l'altra, cioè, dei procuratori, è preposta invece ai servizi di accertamento ed attribuzioni connesse.

L'accennata diversificazione, del resto, è nello spirito della legge 19 luglio 1962, n. 959, istitutiva della carriera di concetto normale, e trova la sua giustificazione nell'avvertita esigenza di dotare gli Uffici delle imposte di personale addetto in via generale all'assolvimento di incombenze di carattere amministrativo-contabile.

Tale considerazione, peraltro, non deve indurre a pensare che in sede di riforma generale della Pubblica amministrazione l'Ufficio per la riforma e gli altri Ministeri ed organizzazioni competenti si disinteressarono dei problemi sottolineati dalla signoria vostra con i punti 3) e 4) della interrogazione.

Al detto riguardo occorrerà comunque pur sempre aver presente che, nell'imminenza dell'attivazione delle anagrafi distrettuali, per le quali è prevista l'utilizzazione del personale della carriera di concetto-contabile con funzioni di capo reparto, l'integrale accoglimento delle modificazioni proposte priverebbe, in pratica, l'Amministrazione finanziaria del suddetto ruolo contabile, istituito anche per le indicate esigenze.

Il Ministro delle finanze

PRETI

18 aprile 1970

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i criteri con cui viene ripar-

tito tra i vari servizi il personale della Ragioneria generale dello Stato, atteso che, mentre le ragionerie centrali e regionali sono sguarnite di personale, risulta all'interrogante che vi sia esuberanza di personale presso gli Ispettorati.

In particolare, si chiede se corrisponda a verità che i 90 consiglieri di recente assunzione sono stati assegnati nella quasi totalità a servizi inerenti detti Ispettorati, mentre le ragionerie centrali e regionali, che svolgono delicate funzioni di controllo presso tutte le Amministrazioni statali, difettano di personale, sia direttivo che di concetto ed esecutivo, tanto da doversi avvalere di unità di personale appartenente alle amministrazioni controllate, e ciò in contrasto con quanto assicurato in sede di discussione ed approvazione della legge n. 1291 del 1962 con cui vennero adeguati gli organici della Ragioneria generale dello Stato alle asserite esigenze di servizio. (int. scr. - 2486)

RISPOSTA. — Generalmente, l'assegnazione ai vari servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato del personale che si rende via via disponibile non viene effettuata sulla base di rigidi e predeterminati criteri di massima, ma viene attuata tenendo presenti le contingenti esigenze dei singoli uffici, le loro necessità organizzative, le peculiari attitudini dell'impiegato e, in via subordinata, le aspirazioni da quest'ultimo manifestate.

Per quanto, in particolare, si riferisce all'assegnazione di 75 consiglieri di 3^a classe, su 95 vincitori del relativo concorso, agli Ispettorati della Ragioneria generale, si fa presente che tali Uffici, già dotati di personale numericamente insufficiente a far fronte ai compiti di istituto, sono stati e sono di fatto chiamati ad assumere nuovo e gravoso impegno per i lavori e gli studi in corso relativi alla riforma della legge di contabilità, alla ristrutturazione del bilancio dello Stato ed al collegamento di questo con la programmazione economica, al riassetto e alla riforma della Pubblica amministrazione, alla finanza locale ed a quella regionale, ai problemi finanziari connessi all'attuazione del trat-

tato di Roma, nonché, infine, alla meccanizzazione totale della finanza pubblica.

Peraltro, questa utilizzazione si è resa possibile perchè alle dipendenze delle Ragionerie regionali, su un organico di diritto di 631 unità, prestano servizio n. 656 impiegati, mentre alle Ragionerie centrali è stata destinata la maggior parte del personale direttivo assunto con i precedenti concorsi.

Se gli scopi perseguiti con la revisione degli organici di cui alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 in ordine alla sostituzione di dipendenti di altre Amministrazioni con personale della Ragioneria generale dello Stato, sono stati finora conseguiti solo in parte, ciò è dovuto prevalentemente — per i ruoli direttivi — alla nota diserzione dei concorsi di ammissione al pubblico impiego. Infatti, nonostante i numerosi concorsi banditi negli ultimi anni, rimangono ancora scoperti oltre 700 posti nelle qualifiche di direttore di sezione e di consigliere.

Ad ogni modo, si assicura che l'utilizzazione di impiegati di altre Amministrazioni, quasi nulla presso le Ragionerie regionali dello Stato, si è notevolmente ridotta anche presso le Ragionerie delle Amministrazioni centrali e che non si mancherà di provvedere ad ulteriori sostituzioni non appena i concorsi in via di espletamento lo consentiranno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
SCHIETROMA

14 aprile 1970

LI VIGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui, nonostante i molti ricorsi giacenti presso il Ministero e le pubbliche denunce di riviste particolarmente competenti, non siano stati presi i necessari, giusti provvedimenti per eliminare il grave danno subito da quei candidati ottodecimisti dell'ultimo concorso magistrale che avevano diritto di essere nominati vincitori in base alla percentuale del 10 per cento, anche se non compresi fra i vincitori.

Il concorso è stato espletato ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 574, che all'articolo 2, comma quinto, così detta: « I candidati che

hanno riportato nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso ».

Il comma suddetto fu applicato regolarmente per il concorso precedente senza che nascessero contestazioni. È invece accaduto che per l'ultimo concorso, a prove quasi terminate, cioè il 6 giugno 1969, la Direzione generale dell'istruzione elementare emanava l'ordinanza n. 202 che imponeva un'interpretazione che tradiva lo spirito e la lettera della legge 25 luglio 1966, n. 574 (articolo 2, commi quinto e settimo).

L'interrogante intende sapere se due concorsi espletati con la stessa legge possano giungere a conclusioni fondamentali diverse e se il Ministro non consideri necessario indagare per quali ragioni alti funzionari abbiano imposto un'applicazione nuova ed assurda della legge, quando la stessa aveva già operato regolarmente in modo pienamente conforme ad un dettato che esclude ogni equivoco.

L'interrogante intende inoltre sapere se non si reputi necessario ed umano che i ricorsi inevasi degli ottodecimisti ricevano finalmente una risposta, in quanto ciò renderà possibile, agli stessi, entro il più breve tempo, il superiore ricorso giurisdizionale.

L'Amministrazione, con il suo silenzio, sembra invece voler ostacolare il normale corso della giustizia e rinviare al più tardi possibile l'immane condanna del proprio operato per violazione di legge e per eccesso di potere. L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Ministro intende prendere provvedimenti nei confronti di quei funzionari che hanno dimostrato di agire con tanto palese arbitrio, di cui offrono riconferma attraverso l'attuale interessata negligenza, di fronte ai ricorsi lasciati senza risposta. (int. scr. - 3038)

RISPOSTA. — Si fa presente che la legge 25 luglio 1966, n. 574, al fine di evitare che risultassero vincitori dei concorsi magistrali

quasi esclusivamente coloro che, raggiungendo appena la sufficienza nelle prove di esame, venivano a beneficiare di alti coefficienti di punti relativi ai titoli di cultura o di servizio ha ritenuto equo assicurare ai candidati meglio preparati alcuni vantaggi, direttamente o indirettamente.

A tale scopo ha ridotto sensibilmente i punti da attribuire per i titoli e ha disposto che il 10 per cento dei posti messi a concorso fossero assegnati ai candidati che hanno riportato nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova.

Sui modi di effettuare tale riserva vi sono stati nei due concorsi (ordinario e speciale) che hanno seguito la legge n. 574, disparità di criteri da parte delle singole commissioni.

Infatti, in alcune sedi, il 10 per cento dei posti è stato aggiunto a quelli messi a concorso, in altre il 10 per cento è stato attribuito ai primi iscritti in un particolare elenco di cosiddetti « ottodecimisti » in base ai voti ottenuti nelle prove di esame, senza tener conto dei titoli; in altri casi ancora gli ottodecimisti sono stati graduati a parte ma con il punteggio complessivo (prove di esame e titoli); in altri, infine, è stato assicurato che in graduatoria definitiva, comunque, figurassero almeno per il 10 per cento vincitori con i requisiti di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione in un primo momento ha ritenuto di dover accedere alla tesi di riservare gli ultimi posti messi a concorso, nella misura del 10 per cento, ai meglio graduati nelle prove di esame fra coloro che avevano raggiunto la media degli 8/10.

Nell'attuazione pratica questo criterio portava a vari inconvenienti. Il primo di questi era dato dall'effetto inverso a quello al quale il legislatore aveva voluto ovviare. Cioè nelle graduatorie definitive si verificarono casi in cui tutti coloro che non avevano raggiunto gli otto decimi restavano esclusi.

La riduzione del punteggio dei titoli, infatti, agevolava già i meglio classificati nelle prove di esame, che venivano ad attribuirsi gran parte dei posti, ed a questi si aggiungevano gli « ottodecimisti » assunti per effetto della riserva.

Altro inconveniente si è verificato quando « un ottodecimista », graduato, ad esempio, con 90 per esami e soli 10 per i titoli ($90+10=100$) veniva ad estromettere dal novero dei vincitori un altro « ottodecimista », graduato, ad esempio, con 85 negli esami + 25 per titoli ($85+25=110$).

Con circolare in data 16 giugno 1969/Div. II n. 202, pertanto, dopo ponderato esame della questione, è stata consigliata l'interpretazione che maggiormente è sembrata aderente al pensiero del legislatore.

Infatti è principio generale nelle riserve, previste dalle varie norme di legge, come ad esempio in quelle a favore dei combattenti, che nel novero della percentuale spettante ai « riservisti » vengano computati anche coloro che eventualmente risultino vincitori per fatto proprio. Esiste, infatti, nella legislazione generale, una preoccupazione anche nel senso di evitare che i vincitori dei concorsi siano tutti appartenenti a categorie particolari e riservate; e di questo genere è la norma cogente del 1° comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La questione, peraltro, avrà una definitiva soluzione in sede contenziosa, dal momento che sia avverso il criterio suggerito dal Ministero, sia avverso quello diverso seguito da alcune Commissioni, sono pervenuti numerosi ricorsi.

Per quanto riguarda le doglianze espresse dall'onorevole senatore interrogante circa l'istruttoria dei ricorsi medesimi, si precisa che per quelli in via straordinaria al Presidente della Repubblica è stato chiesto il parere al Consiglio di Stato o è in corso la richiesta di cui sopra.

Per quei ricorsi diretti al Ministero della pubblica istruzione in via gerarchica occorre tener presente la necessità istruttoria di provvedere per ciascun ricorso a richiedere ai singoli Provveditorati agli studi una dettagliata serie di notizie, relative all'attuale situazione giuridica del ricorrente (ed in particolare se supplente, incaricato, ovvero di ruolo normale o soprannumerario; in tale ultimo caso a che titolo nominato e con quale decorrenza), alla situazione che si sarebbe verificata agli effetti della nomina, se

fosse stato applicato il criterio di escludere dal computo del 10 per cento coloro che per effetto diretto di graduatoria avevano diritto alla nomina.

Si fa comunque presente che per un gruppo di ricorsi gerarchici è stata dichiarata sin da ora la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta, dopo il ricorso, la nomina in ruolo con la decorrenza richiesta dal 1° ottobre 1969.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

20 aprile 1970

LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda al vero che a carico del conservatore dei registri immobiliari di Roma siano pendenti ben otto denunce all'autorità giudiziaria per illeciti diversi perpetrati a danno di privati.

In particolare si chiede:

a) se corrisponde a verità che la polizia tributaria, incaricata delle indagini dalla Procura della Repubblica, non abbia ancora consegnato gli atti relativi all'indagine già espletata, in quanto pare vi siano illecite interferenze da parte di alti burocrati ministeriali;

b) se non ritenga che, ove le denunce rispondano al vero, vi siano anche responsabilità a carico dei servizi ispettivi che a suo tempo non hanno rilevato l'illecito;

c) se non ritenga opportuno — data la gravità delle accuse mosse — l'allontanamento del conservatore dall'attuale sede. (int. scr. - 3101)

RISPOSTA. — È destituita di fondamento l'asserzione di indebita interferenza, da parte di funzionari dell'Amministrazione finanziaria, nell'attività di accertamento che la locale Procura della Repubblica avrebbe affidato alla polizia tributaria in relazione alla denuncia di presunte irregolarità verificatesi presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma.

Per quanto riguarda il profilo amministrativo della vicenda, si fa peraltro presente che il Ministero delle finanze non ha mancato di disporre accurati accertamenti.

Dall'esito di tali indagini è risultato che presso le varie Conservatorie dei registri immobiliari l'applicazione di talune norme che disciplinano la pubblicità immobiliare e la percezione degli emolumenti previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, dà luogo tuttora a divergenti opinioni, dovute ad obiettive difficoltà di interpretazione delle accennate disposizioni.

In questo quadro, l'operato del titolare della Conservatoria dei registri immobiliari di Roma che, ai fini della percezione degli emolumenti per l'ispezione delle formalità eseguite dall'Ufficio ma non ancora passate a repertorio alla data della richiesta, ha seguito un criterio interpretativo economicamente più svantaggioso per il cittadino, viene a configurarsi come effetto possibile delle suindicate difficoltà.

Si tratta comunque di un indirizzo che l'Amministrazione, in base a considerazioni fondate su presupposti meglio aderenti ai principi normativi vigenti in materia, ha però fatto conoscere di non poter condividere.

All'uopo, infatti, sono già state emanate precise direttive, con invito alla locale Conservatoria dei registri immobiliari di voler uniformare a tali disposizioni la propria condotta.

Inoltre, a definitiva soluzione dei vari problemi che da tempo si sono manifestati relativamente al migliore e più razionale funzionamento delle Conservatorie dei registri immobiliari, è stata anche disposta la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, il cui compito è quello di studiare attentamente gli inconvenienti che derivano dall'applicazione delle disposizioni esistenti in materia, ai fini della messa a punto di uno schema di provvedimento comportante la revisione delle attuali circoscrizioni nonché delle norme che regolano il servizio ipotecario.

Al ogni modo l'Amministrazione segue assiduamente le vicende dell'azione penale in corso nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di Roma per ogni conseguente e necessaria deduzione.

Il Ministro delle finanze

PRETI

18 aprile 1970

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere perchè, in relazione all'interrogazione n. 2437, con richiesta di risposta scritta, ed alla risposta data dallo stesso Ministro in data 19 novembre 1969, non si ravvisi in un concerto, solo in quanto eseguito dall'orchestra del maestro Teodorakis, un fatto educativo per cui è consentito, anche ai sensi dell'articolo 314 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'erogazione da parte di un comune di un modesto contributo.

Per sapere, altresì, se non si pensi, in linea generale, che le decisioni degli organi di controllo, pur adottate nel rispetto di norme emanate dal legislatore, possano essere lesive dell'autonomia comunale, quando tali norme hanno origine e giustificazione in un ordinamento autoritario ed oppressivo, quale quello vigente prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e quando il legislatore abbia riconosciuto, come è il caso del sistema normativo in materia di controlli sugli atti degli Enti locali, l'opportunità di innovare la legislazione adottando la legge 10 febbraio 1953, n. 62. (int. scr - 2812)

RISPOSTA. — Come già precisato in sede di risposta a precedente interrogazione della signoria vostra, l'iniziativa assunta dal comune di San Giuliano Terme per l'erogazione di un contributo ai fini dello svolgimento di un concerto, non può ritenersi compatibile con il disposto dell'articolo 134 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Com'è noto, la norma citata prevede che i comuni e le province che applichino le eccedenze tributarie possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative per taluni scopi, tra cui « la istruzione » semprechè le spese stesse « risultino di evidente necessità ».

Ora, a parte l'opinabilità della tesi che il concetto di « istruzione » possa riferirsi ad una singola iniziativa, come quella segnalata dalla signoria vostra, ed a prescindere dalla sussistenza del secondo presupposto della « evidente necessità della spesa », si fa rilevare — come già sottolineato nella risposta

data alla precedente interrogazione — che il comune di San Giuliano Terme si trova nelle condizioni previste dall'articolo 332 del citato testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, in quanto pareggia il proprio bilancio con l'applicazione di supercontribuzioni e con la contrazione di un mutuo, e quindi, ai sensi dell'articolo 335 dello stesso testo unico, non può far luogo ad assunzione di spese facoltative.

Per quanto si riferisce, poi, alla seconda parte dell'interrogazione, cioè all'asserito contrasto tra il sistema dei controlli disciplinato dal citato testo unico e la tutela delle autonomie locali riconosciuta dalla Costituzione, si fa rilevare che — in attesa delle modifiche che conseguiranno all'attuazione dell'ordinamento regionale — il vigente sistema deve ritenersi perfettamente legittimo, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 94 del 1965.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

16 aprile 1970

MADERCHI, PERNA, TEDESCO Giglia.
— *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se il Governo intende intervenire in merito alla vertenza sindacale apertasi all'Istituto « Luce » per:

far annullare qualsiasi provvedimento di licenziamento in atto o minacciato;

assicurare la parificazione contrattuale del personale addetto al servizio di sviluppo e stampa con quello del servizio di studio e ripresa;

garantire il diritto di assemblea ai lavoratori occupati nell'Istituto;

normalizzare gli organi direttivi, facendo partecipare le organizzazioni sindacali alla scelta dei responsabili da nominare. (int. scr. - 1269)

RISPOSTA. — Si fa presente che la vertenza richiamata dagli onorevoli interroganti è stata risolta ormai da tempo.

Per quanto riguarda, poi, i problemi di fondo delle aziende inquadrate nell'Ente di

gestione per il cinema, si comunica che in data 12 novembre 1969 è stata insediata una Commissione consultiva con il compito di studiare i problemi relativi alla ristrutturazione del settore cinematografico a partecipazione statale.

Tale Commissione ha concluso recentemente i propri lavori e le indicazioni da essa fornite sono ora all'esame dei competenti uffici di questa Amministrazione che se ne avvarranno per procedere alla impostazione di un programma di risanamento, di ristrutturazione e di rilancio delle aziende cinematografiche dello Stato.

Va aggiunto, in proposito, che questo Ministero, per poter realizzare le necessarie premesse per la cennata opera di ristrutturazione, ha presentato al Parlamento un disegno di legge che mira ad un primo adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente cinema, in modo da consentire gli interventi più urgenti onde evitare un aggravamento delle attuali difficoltà delle aziende del settore.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

16 aprile 1970

MAGNO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella salina di Stato di Margherita di Savoia (Foggia) gli operai di ruolo sono sottoposti a ben due ore di lavoro straordinario, ininterrottamente dal primo giorno del mese di maggio alla fine del mese di novembre, malgrado vi siano sul posto centinaia e centinaia di disoccupati e molti operai siano stati costretti ad emigrare.

L'interrogante chiede di sapere:

1) se l'Ispettorato del lavoro di Foggia sia mai intervenuto per richiamare la direzione della salina e l'Amministrazione dei monopoli al dovere di non ricorrere sistematicamente al lavoro straordinario, all'evidente scopo di realizzare economie a danno della mano d'opera;

2) quali misure saranno adottate per evitare il ripetersi dello stato di cose denunciato. (int. scr. - 2865)

RISPOSTA. — Per motivi di prevalente competenza si risponde in luogo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La salina di Stato di Margherita di Savoia, durante la raccolta del sale, che generalmente si effettua dall'agosto al settembre di ogni anno, fa eseguire a parte delle maestranze di ruolo e non di ruolo addette alle operazioni di raccolta lavoro straordinario in ragione di due ore giornaliere.

Altre prestazioni straordinarie, della durata di un'ora al giorno, vengono inoltre richieste durante la campagna salifera, che può durare dal mese di maggio al mese di settembre di ogni anno, a circa 40 operai addetti alle operazioni di salinazione.

Il ricorso al lavoro straordinario interessa unicamente il personale specializzato e qualificato della salina particolarmente esperto nella conduzione degli impianti e macchinari per la raccolta ed ammassamento del sale oltre che in altre prestazioni inerenti il funzionamento delle idrovore; esso inoltre non copre l'intero arco di tempo indicato dalla signoria vostra onorevole, essendo limitato ad un periodo annuo inferiore a tre mesi.

D'altra parte, alle maggiori necessità dello stabilimento che si presentano annualmente nel periodo della campagna salifera viene già fatto fronte, in forza di apposita legge, con assunzione di operai stagionali nel numero adeguato a soddisfare le esigenze della salina.

Il Ministro delle finanze

PRETI

18 aprile 1970

MASCIALE, ALBARELLO, DI PRISCO, LI VIGNI, NALDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intendono sostituire il generale Liuzzi, attuale cancelliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, perchè ha instaurato un inconcepibile metodo di carattere fiscale nella concessione del cavalie-

rato ai vecchi combattenti della guerra 1915-18 e nella liquidazione dell'assegno vitalizio previsti dalla legge.

Gli interroganti devono con profondo rammarico constatare che nè le certificazioni dei sindaci, nè quelle dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, nè le stesse attestazioni dei distretti militari sono state sufficienti a far superare gli incredibili ritardi e l'atmosfera di sabotaggio che permangono in tutti gli uffici del servizio del cancellierato dell'Ordine di Vittorio Veneto installato presso il Ministero della difesa.

Chiedono, infine, che, almeno per il prossimo 4 novembre, siano definite positivamente tutte le pratiche, ancora pendenti, degli aventi diritto. (int. scr. - 3155)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le pratiche relative al conferimento dell'Ordine di Vittorio Veneto agli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre anteriori sono svolte con l'osservanza delle disposizioni di legge. Le procedure seguite sono basate su criteri della massima semplificazione, assicurando nello stesso tempo la rigorosa salvaguardia, nell'interesse di tutti gli ex combattenti, vivi o defunti, degli elevati valori etico-militari connessi alla distinzione onorifica istituita per coloro che in armi hanno bene meritato della Patria.

In particolare:

le dichiarazioni rilasciate dai sindaci e dai distretti militari nella loro rispettiva competenza sono considerate valide;

le attestazioni dell'Associazione nazionale combattenti e reduci sono riconosciute valide se contengono gli estremi di concessione della croce al merito di guerra o delle altre benemerienze militari (medaglia al valore, distintivo di onore per ferite di guerra).

Quanto alle pratiche ancora da definire, si prevede che il relativo lavoro sarà ultimato entro l'anno.

Ciò premesso e poichè i metodi di lavoro seguiti dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto appaiono del tutto conformi alle norme di legge e rispondenti alle cennate finalità, non può essere presa in considerazione

la proposta di sostituire nella carica di presidente del Consiglio il generale Liuzzi, del quale — peraltro — è noto il valoroso passato militare.

Il Ministro della difesa
TANASSI

20 aprile 1970

MAZZAROLLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — L'interrogante, tenuto presenti le molte lamentele di ex combattenti della guerra 1915-18 in ordine alla lentezza con cui procederebbero i lavori degli appositi uffici dell'Ordine di Vittorio Veneto, chiede di conoscere:

1) lo stato complessivo delle domande tendenti ad ottenere il conferimento del cavalierato all'Ordine di Vittorio Veneto e relativo vitalizio;

2) entro quanto tempo, presumibilmente, le richieste inoltrate potranno essere accolte;

3) se non ritengano opportuno decentrare ad uffici periferici l'istruttoria e la definizione delle domande presentate.

L'interrogante fa inoltre presente che una eccessiva procrastinazione della concessione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, farebbe quasi venir meno una iniziativa voluta dal Governo e dal Parlamento in segno di omaggio, di riconoscimento e di solidarietà nei confronti di coloro i quali contribuirono, con il proprio personale sacrificio all'unificazione della Patria. (int. scr. - 2958)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le domande pervenute al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto per ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre anteriori ammontano a circa 1.200.000.

Finora sono state concesse circa 251.000 onorificenze di cavaliere e sono state rimesse alle competenti Direzioni provinciali del

tesoro, per il pagamento, 234.000 richieste di assegni vitalizi.

Le suddette concessioni si riferiscono alle domande complete di documentazione.

Per le altre si sta procedendo alle occorrenti istruttorie, per le quali vengono interessati i distretti militari, che più agevolmente possono accertare la sussistenza del requisito militare (croce al merito di guerra). Al termine di dette istruttorie si potrà provvedere, ricorrendo le condizioni di legge, ai riconoscimenti spettanti. Circa 660.000 domande, relative a 3523 comuni e 62 capoluoghi di provincia, sono state riesaminate e si attendono i documenti mancanti.

Il lavoro prosegue col ritmo più intenso possibile e si ritiene che esso possa essere ultimato entro l'anno.

Il Ministro della difesa
TANASSI

20 aprile 1970

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intenda eliminare la borbonica istituzione degli attendenti agli ufficiali delle varie Armi e dei Corpi militari, utilizzati quasi sempre quali collaboratori domestici e distratti dai loro compiti e dalle loro funzioni. (int. scr. - 3094)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Il problema dell'abolizione del servizio di attendente, che ha riflessi non solo su situazioni personali ma anche sull'organizzazione di alcune indispensabili convivenze militari nelle caserme, sulle navi e negli aeroporti, è ben presente all'attenzione di questo Ministero.

In attesa che si profili la possibilità di auspicabili definitive soluzioni, il numero dei militari addetti, con il loro consenso, al servizio in parola, è stato sensibilmente ridotto.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970

PENNACCHIO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se non ritengono di approvare sollecitamente il nuovo regolamento del personale ENAL-ENALOTTO che interessa circa 1500 dipendenti e che — per concorde riconoscimento — ha bisogno di essere aggiornato, non solo perchè la sua formulazione risale al lontano 1937, ma anche per le numerose e gravi carenze che presenta e che si sono rivelate chiaramente lesive di alcuni diritti fondamentali del personale.

È appena il caso di osservare che l'ENAL persegue attività di rilevante interesse sociale, destinate a diffondersi fra le classi sociali e quindi ad essere sempre più potenziate, e che la sola attività ENALOTTO rende allo Stato un'entrata pari a circa 7 miliardi di lire annui. (int. scr. - 3019)

RISPOSTA. — La deliberazione del commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori concernente la nuova normativa per il personale della gestione concorso pronostici ENALOTTO, che, com'è noto, è soggetta ad approvazione degli organi di vigilanza, è attualmente all'esame del Ministero del tesoro.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
BISAGLIA

3 aprile 1970

PINTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se può essere ritenuta legittima la richiesta del compartimento dell'Enel della Campania per il pagamento della somma di lire 296.186 da parte della signora Del Gaudio Carmela, da Ascea, per l'attacco della corrente elettrica. Si precisa che la signora Del Gaudio è una contadina che vive in una campagna del comune di Ascea che dista oltre 10 chilometri dal centro abitato ed è in condizioni economiche disagiate con tre figli a carico ed il marito disoccupato.

Si perpetua con tale richiesta l'orientamento privatistico dei dirigenti dell'Enel e si viene ad annullare il vantaggio sociale della nazionalizzazione che voleva raggiun-

gere lo scopo di fornire un servizio a tutti i cittadini. È ovvio che non si assolve a tale compito chiedendo ad una contadina il pagamento di circa 300.000 lire per poter spegnere la luce ad olio. (int. scr. - 2806)

RISPOSTA. — L'Enel, sentito in merito a quanto segnalato dalla signoria vostra, ha precisato che la signora Carmela Del Gaudio, da Ascea (Salerno), in data 29 settembre 1969, ha stipulato con l'Ente stesso un contratto per una fornitura di energia ad uso illuminazione ed elettrodomestico per la propria abitazione rurale; la fornitura è stata attivata il 23 ottobre 1969.

L'allacciamento in parola ha comportato la costruzione di un tronco di linea a bassa tensione lungo metri 200, con una spesa di circa lire 410.000.

Poichè l'abitazione della signora Del Gaudio si trova a circa 650 metri di distanza dalla più vicina cabina di trasformazione dell'Enel a servizio di una zona rurale (cabina di tipo B), il contributo di allacciamento versato dall'interessata, pari a lire 286.745 oltre l'IGE è stato determinato in ragione del 70 per cento della spesa preventivata, e ciò ai sensi del comma c), paragrafo D) del provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961 che regola la materia dei contributi di allacciamento.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

20 aprile 1970

TANGA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che a circa due anni dall'emanazione delle provvidenze legislative in favore dei combattenti della prima guerra mondiale i relativi provvedimenti sono stati adottati solo per una limitata parte dei richiedenti, deludendo le legittime aspettative di un gran numero di combattenti che non riescono a giustificare il notevole ritardo verso una benemerita categoria, l'interrogante, anche in considerazione dell'avanzata età dei richiedenti stessi, chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare affin-

chè, nel più breve tempo possibile, sia ultimata l'istruttoria delle relative pratiche, adottando al riguardo procedure straordinarie ed urgenti per l'acquisizione della necessaria documentazione, non esclusa la sollecita ricerca di ufficio per rilevare elementi dagli atti depositati presso gli Archivi di Stato. (int. scr. - 2983)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo alla concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è svolto col massimo impegno, compatibilmente con le difficoltà che s'incontrano nei casi di imprecisione dei dati forniti dagli interessati o di incompletezza della documentazione occorrente per l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

La sussistenza del requisito militare (croce al merito di guerra), al quale è subordinata la concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio, è accertata dai distretti militari, che, nei casi in cui non siano più in possesso della documentazione matricolare, si rivolgono agli archivi di Stato.

Sono state adottate particolari procedure e si sta facendo tutto il possibile perchè il lavoro prosegua con ritmo sempre più celere e si conta di ultimare entro l'anno l'istruttoria delle pratiche ancora da definire.

Il Ministro della difesa

TANASSI

20 aprile 1970

TANSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno assumere urgenti provvedimenti diretti a rendere più sollecita la definizione degli atti traslativi della proprietà del « colatore Rifiuto » (identificato all'Ufficio tecnico erariale con scheda n. 196) dal Demanio dello Stato all'IACP di Piacenza. A tal proposito si sottolinea che le lungaggini di detta pratica hanno sino ad oggi impedito ai 74 inquilini dei fabbricati delle vie Dante, Damiani e Nasalli Rocca di esercitare il diritto di riscatto di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231.

Per sapere, inoltre, se non intenda dare disposizioni affinché venga abrogata la nota ministeriale del 25 marzo 1965, riguardante l'aggiornamento dei prezzi dei canali demaniali. Infatti, in applicazione della suindicata nota ministeriale, l'Ufficio tecnico erariale ha modificato il prezzo di lire 2.600 al metro, stabilito con stima dell'8 febbraio 1960 (data di occupazione del canale « Rifiuto » da parte dell'IACP di Piacenza), portandolo a lire 9.600 al metro.

Trattandosi di un'area sulla quale sono stati costruiti, con il contributo dello Stato, fabbricati popolari assegnati alle categorie di lavoratori meno abbienti che intendono esercitare il diritto di riscatto (citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2), l'abrogazione della predetta circolare e la conseguente revoca della stima successiva al 25 marzo 1965 appaiono quanto mai necessarie e giustificate, specie dopo i recenti provvedimenti governativi riguardanti l'acquisizione della casa da parte dei lavoratori. (int. scr. - 2992)

RISPOSTA. — Premesso che il compendio immobiliare oggetto della interrogazione in disamina è stato trasferito dal pubblico demanio al patrimonio dello Stato con provvedimento ministeriale del 9 maggio 1963 e che, quindi, solo successivamente a tale data il bene in questione è stato assunto in consistenza dall'Amministrazione demaniale previa formazione del prescritto atto di consegna da parte del Ministero dei lavori pubblici, avvertesi che non sussiste alcuna possibilità di procedere alla revoca della ministeriale 15 marzo 1965 concernente il disposto aggiornamento del prezzo di vendita del compendio suddetto, in quanto l'aggiornamento stesso risponde ad una tassativa disposizione legislativa.

Va infatti sottolineato a tale riguardo che in virtù delle vigenti norme in materia di alimentazione di beni patrimoniali dello Stato, la vendita deve essere effettuata sulla base del valore di stima all'attualità.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

26 APRILE 1970

Risulta peraltro che l'Istituto autonomo case popolari ha già accettato di corrispondere il prezzo di stima ultimamente determinato dall'Amministrazione, oltre ai canoni dovuti per l'occupazione del terreno in argomento.

È ora in corso di predisposizione lo schema di atto di vendita, che dovrà essere sottoscritto in segno di accettazione dal legale rappresentante dell'IACP.

Si può quindi fornire assicurazione alla signoria vostra che, una volta in possesso del cennato schema con la relativa documentazione, l'Amministrazione demaniale darà sollecito corso agli ulteriori adempimenti di propria competenza, ai fini della definizione della questione cortesemente prospettata.

Il Ministro delle finanze
PRETI

18 aprile 1970

VIGNOLO. — *Al Ministro della difesa ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

se sia stata presa in considerazione l'esiguità della pensione concessa agli invalidi per servizio cosiddetti « tabellari », il cui ammontare varia, per un soldato, da un minimo di lire 6.108 mensili lorde per l'8^a categoria (perdita del 30 per cento della capacità lavorativa), ad un massimo di lire 16.266 mensili lorde per la 2^a categoria (perdita dell'80 per cento della capacità lavorativa), al quale trattamento si aggiunge soltanto la cosiddetta indennità integrativa

speciale (scala mobile) che, nella maggioranza dei casi, viene perduta da parte di chi svolge un'attività lavorativa per integrare il misero trattamento di pensione;

se non ritengano opportuno, nella prossima emanazione di provvedimenti relativi al riordinamento delle carriere dei pubblici dipendenti, fissare, in sostituzione delle attuali tabelle, un salario teorico, per militari e graduati di truppa, non inferiore a quello assegnato al più basso grado della Amministrazione civile dello Stato, almeno ai fini del calcolo del trattamento privilegiato ordinario di quiescenza spettante per infermità contratta in servizio e per causa di servizio.

Sembra difatti all'interrogante che anche ai militari in argomento, spesso utilizzati in attività relative alla lotta contro la delinquenza e alla difesa delle popolazioni dagli effetti di calamità naturali, non possa essere negato un trattamento di infortunio tale da costituire un adeguato risarcimento del danno patito. (int. scr. - 2837)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.

Il problema della rivalutazione delle pensioni privilegiate tabellari formerà oggetto di attento esame per le possibili soluzioni da adottare nel quadro della riforma generale della Pubblica amministrazione.

Il Ministro della difesa
TANASSI

14 aprile 1970